



*Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico, e della Difesa Civile  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO**

# **IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI**

*Sondrio 31 marzo 2012*



*Ispettore Antincendi Esperto  
Perito Industriale  
Stefano Felicioni*

# a proposito della sicurezza nei luoghi di lavoro.....

FTSE MIB - Financial Times  
Stock Exchange  
Indice MF su luoghi di lavoro



*La facilitazione e la semplificazione per le imprese e cittadini è un concetto che viene introdotto già negli anni '90. Infatti prima del 1 agosto 2011 si evidenziano i primi segnali incontrovertibili*

**2007**

**Viene attivata la prevenzione incendi online**

**2009**

**Semplificazione dei procedimenti di prevenzione, in applicazione del decreto «taglia oneri» (gpl)**

**2010**

**Legge 122/10 disciplina la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.**

*Arriva la SCIA (2010)  
nel seguente quadro normativo attuale*

**SUAP (d.P.R. 160/2010 e d.P.R. 159/2010 )**

**modifiche all'art.19 della Legge 241/1990,  
introdotte con la Legge 122/2010 (~~DIA~~ SCIA)**

**Decreto legislativo 139/2006 (V.V.F.)**



*Nb. sempre a proposito della facilitazione dal 7 ago 1990 al 14 nov  
2011 la legge 241\1990 è stata modificata 118 volte*

*Sulla scorta del nuovo impianto normativo creatosi , viene  
la necessità di predisporre un nuovo “Regolamento” che  
semplifichi la disciplina dei procedimenti relativi alla  
prevenzione degli incendi,*



**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
**1 agosto 2011 , n. 151**



**DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 5 agosto 2011**  
**Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei**  
**professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui**  
**all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.**

## regolamento precedente

decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689

decreto del Ministro dell'Interno in data 16 febbraio 1982

decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37

Decreto Ministro dell'Interno 4 maggio 1998

Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott. 72E.6

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

07  
ottobre  
2011

## regolamento attuale

decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

Circolare prot. n. 13061 del 06/10/2011 - Chiarimenti al DPR 151

circolare prot. n. 13722 del 21/10/2011 - Precisazioni alla circolare prot n. 13061 del 06/10/2011

Decreto Ministro dell'Interno 4 maggio 1998

Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott. 72E.6

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (modificato)

# *INNOVAZIONI*

l' introduzione della S.C.I.A. ha l'esigenza di semplificare e snellire le procedure di prevenzione incendi

la S.C.I.A. deve ovviamente garantire e tutelare la pubblica incolumità

# *INNOVAZIONI*

garantire l'applicazione uniforme dei criteri di prevenzione incendi a tutela della sicurezza della vita umana.

# ***INNOVAZIONI***

introduzione del “Principio di proporzionalità” che ha permesso di distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie ***A-B-C***, assoggettate ad una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di regole tecniche ed alla esigenza di tutela della pubblica incolumità.

# ***OBIETTIVI***

*L'azione amministrativa viene resa più snella e veloce;*

*L'opera di controllo dei Comandi Provinciali dei VV.F. è più efficace in quanto le verifiche tecniche vengono concentrate sulle attività a rischio di incendio più elevato ovvero categoria C per Comandi metropolitani*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **Comando**: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
- b) **Direzione**: la Direzione regionale vigili del fuoco;
- c) **CTR**: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi;
- d) **SCIA**: vedi dopo
- e) **SUAP**: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua **attività produttiva** e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- f) **CPI**: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il certificato di prevenzione incendi **attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio** nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza

Cosa significa **S.C.I.A.**?

Segnalazione Certificata di Inizio Attività **la cui ricevuta costituisce titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio** (SCIA ai fini della prevenzione incendi in quanto la stessa deve essere prodotta per tutte attività ricadenti nell'allegato I del D.P.R. Produttive e non);

Il titolare dell'attività con la SCIA segnala l'inizio della propria attività sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi :

- dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445
- degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale
- dell'art. 19, comma 6, L. 18/08/1990 n° 241 e s.m.i.

Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445.

Cosa significa **ASSEVERAZIONE**?

in ambito giuridico per asseverazione si intende, sostenere o asserire con fermezza, impegnarsi a fondo nel garantire la verità o la convivenza di un'affermazione.

Quindi il tecnico quando Assevera la conformità dell'opera o impianto alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi nonché al progetto approvato dal Comando Provinciale VV.F. è consapevole di assumere la qualità di persona esercente di un servizio di pubblica necessità ai sensi:

degli artt. 359 e 481 del codice penale


e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale e dell'art. 19 - comma 6 - della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L. 30/7/2010 n. 122

Cosa significa **ATTIVITA' PRODUTTIVA**?

Il d.P.R. n. 447/1998 disciplina gli interventi relativi agli impianti di produzione di beni e servizi. In tal senso, il regolamento sembra principalmente rivolto agli impianti destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali che rientrano, quindi, nella forma giuridica dell' impresa, sia individuale che societaria, di cui all'art. 2082 del codice civile.

*Ministero delle Attività Produttive Decreto 18 aprile 2005*

*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.*



Cosa significa **ATTIVITA' LAVORATIVA**?

Tutto quello che riguarda la sicurezza e salute del lavoratore nei luoghi di lavoro pubblici e privati è individuato nel d.legvo 81/08 e smi.

Quindi luogo di lavoro si intende quell'attività in cui sia presente almeno un lavoratore così definito: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.**

Att. 75 autorimessa pubblica



**NO ATTIVITA' LAVORATIVA**

Att. 75 autorimessa privata a servizio di un'att. 69 esposizione e vendita



**SI ATTIVITA' LAVORATIVA** inserita come locale tale da assicurare lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e quindi soggetta a transito lavoratori per manutenzioni

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I ( al d.P.R. 151/2011) del presente regolamento.

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

*Categoria A*  
*basso rischio*

*Categoria B*  
*medio rischio*

*Categoria C*  
*elevato rischio*

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

*Attività lavorative rientranti nella direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*

*Disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente*

Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie:

*Categoria B*  
*medio rischio*

*Categoria C*  
*elevato rischio*

sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando **l'esame dei progetti** di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

*L'eventuale aggravio apportato da una modifica all'impianto o costruzione può essere valutato dal Comando Prov.le VVF competente per territorio o direttamente dal tecnico progettista*

I progetti sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2 ovvero ad oggi dalla documentazione prevista dal DM 4 maggio 1998 (temporaneamente) e in particolare:

- per la valutazione dei progetti allegato I
- per la richiesta del controllo di prevenzione incendi allegato II utilizzando la modulistica prevista dalla Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott. 72E.6

tempistica

```
graph TD; A([tempistica]) --> B[Il Comando esamina i progetti entro trenta giorni (30 gg.)]; A --> C[in caso di richiesta di documentazione integrativa il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni (60 gg.) dalla data di presentazione della documentazione completa.];
```


Il Comando esamina i progetti entro trenta giorni (30 gg.)

in caso di richiesta di documentazione integrativa il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni (60 gg.) dalla data di presentazione della documentazione completa.

## articolo 4 di 13

## *Controlli di prevenzione incendi*

Per attività di cui al d.P.R. 151/2011, l'istanza .... è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività, PIN 2 2011 SCIA corredata dalla documentazione PIN 2.1 2011 Asseverazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento , *ovvero la documentazione prevista dal DM 4 maggio 1998 (temporaneamente).*



*Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. **(allegato II dm 4-5-98)***

**Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B**

*Categoria A*  
*basso rischio*

*Categoria B*  
*medio rischio*

**il Comando, entro sessanta giorni (60 gg.) dal ricevimento dell'istanza effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.**

*I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.*

*Categoria A*  
*basso rischio*

*Categoria B*  
*medio rischio*

**in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi**

Ripristino delle carenze valutate possibili in 45 gg



il Comando ritorna per seconda verifica



in caso di esito positivo, rilascia copia del **verbale della visita tecnica**

Ripristino delle carenze valutate non possibili in 45 gg



il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti

**Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B**

*Categoria C  
elevato rischio*

**il Comando, entro sessanta giorni (60 gg.) dal ricevimento dell'istanza effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.**

*I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.*

*Categoria C  
elevato rischio*

**in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi**

Ripristino delle carenze valutate possibili in 45 gg



il Comando ritorna per seconda verifica



in caso di esito positivo,  
rilascia copia del  
**certificato di  
prevenzione incendi**

Ripristino delle carenze valutate non possibili in 45 gg



il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti

*L'obbligo di riavviare le procedure del presente articolo ricorre :*

- *Modifiche di lavorazione o di strutture;*
- *Nuova destinazione dei locali;*
- *Variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti;*
- *Modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.*

## articolo 5 di 13

## *Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*

il titolare e' tenuto ad inviare al Comando, una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7 - *DM 4 maggio 1998*

### **Il rinnovo periodico di conformità antincendio**

**Ogni 5 anni per le attività elencate nell'allegato I con esclusione**

**Ogni 10 anni per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I**

- 6. Reti di trasporto e di distribuzione di gas
- 7. Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio
- 8. Oleodotti
- 64. Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele ecc
- 71. Aziende ed uffici con oltre 300 persone
- 72. biblioteche ed archivi, musei, gallerie ecc
- 77. Edifici destinati ad uso civile **con altezza antincendio** superiore a 24 m

## articolo 6 di 13

Se l'attività di cui all' allegato I non è soggetta alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni

Gli enti e i privati responsabili hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio

effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali

nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

Registro dei controlli a cura dei responsabili dell'attività

## *Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività*

Se l'attività di cui all' allegato I è soggetta alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni

Il datore di lavoro è obbligato alla manutenzione dei sistemi di protezione

Art 64 d.leg.vo 81/08 integrato dal d.leg.vo 106/09

Sanzione penale 2\4 mesi

Sanzione amministrativa 4.800 €

Registro dei controlli a cura del datore di lavoro.  
Anche in formato elettronico

Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti posso ricorrere alla deroga

tempistica

Il Comando esamina la deroga entro trenta giorni (30 gg.) e la trasmette alla Direzione Regionale competente

la Direzione Regionale competente si pronuncia sulla conformità entro sessanta giorni (60 gg.)

*nb*

*impossibile fornire deroghe su normative tecniche UNI, CEI, UNI CIG e similari e su d.leg.vo 81/08 e similari*

Prevede la facoltà, di richiedere al Comando l'esame preliminare ai fini del rilascio di un Nulla Osta di Fattibilità per i titolari delle attività di cui alle categorie:

*Categoria B*  
*medio rischio*

*Categoria C*  
*elevato rischio*

L'utilizzo di questo strumento facoltativo, permette al progettista di ottenere con certezza (?) un successivo parere favorevole del Comando alla richiesta di valutazione del progetto

*Entro 30gg. il Comando provvede alla risposta al N.O.F.*

*Servizio a pagamento*

Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere facoltativamente al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera per le categorie

*Categoria A*  
*basso rischio*

*Categoria B*  
*medio rischio*

*Categoria C*  
*elevato rischio*

L'utilizzo di questo strumento facoltativo, permette al progettista di ottenere con certezza (?) un successivo parere favorevole al controllo di prevenzione incendi.

*Entro (..?..) gg. il Comando effettua la verifica in corso d'opera*  
*Servizio a pagamento*

articolo 10 di 13

*Raccordo con le procedure dello sportello unico per  
le attività produttive (SUAP)*


Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.



articolo 10 di 13

*Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)*

Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, **categoria A** ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160



Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998

~~Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006~~

~~Ovvero~~

- ~~1. Esame progetto = NOF euro = 44,00 per ora prevista~~
- ~~2. Sopralluogo = visita in corso d'opera euro = 48,00 per ora prevista~~

decreto ministeriale 02 marzo 2012

Ovvero

Valutazione del progetto = nulla osta di fattibilità o NOF euro = 50,00 per ora prevista  
Controllo di p.i. = visita in corso d'opera euro = 54,00 per ora prevista

**Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (**scadenza 7 ottobre 2012**).**

**regolamento precedente**

decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689

decreto del Ministro dell'Interno in data 16 febbraio 1982

decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37

Decreto Ministro dell'Interno 4 maggio 1998

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott. 72E.6



**regolamento attuale**

decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

Circolare prot. n. 13061 del 06/10/2011 - Chiarimenti al DPR 151

circolare prot. n. 13722 del 21/10/2011 - Precisazioni alla circolare prot n. 13061 del 06/10/ 2011

Decreto Ministro dell'Interno 4 maggio 1998

Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott. 72E.6

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (modificato)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Sintesi fondamentale*

~~Art. 3  
Valutazione  
dei rischi~~

**Categoria A  
basso rischio**




**Art. 4  
Controlli di  
prevenzione  
incendi**



**Art. 5  
Attestazione di  
rinnovo periodico  
di conformità  
antincendio**

**Procedimenti  
facoltativi**



**Art. 7  
deroga**



**Art. 4  
Controlli di  
prevenzione  
incendi**



**Art. 5  
Attestazione di  
rinnovo periodico  
di conformità  
antincendio**



**Art. 9  
verifica in  
corso  
d'opera**




**Art. 4  
Controlli di  
prevenzione  
incendi**




**Art. 5  
Attestazione di  
rinnovo periodico  
di conformità  
antincendio**

## Sintesi fondamentale



## Sintesi fondamentale



# Modulistica di Prevenzione Incendi

Valutazione dei progetti

Richiesta di esame del Progetto

**mod. PIN 1-2011 VALUTAZIONE PROGETTO**

Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

*S.C.I.A.*

**mod. PIN 2 – 2011 SCIA**

Asseverazione per *S.C.I.A.*

**mod. PIN 2.1 – 2011 ASSEVERAZIONE**

Rinnovo periodico di conformità antincendio:

Attestato di rinnovo periodico

**mod. PIN 3 - 2011 RINNOVO PERIODICO**

Asseverazione per rinnovo periodico

**mod. PIN3.1 -2011 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO**

Domanda di deroga:

Richiesta di Deroga

**mod. PIN 4 – 2011 DEROGA**

Nulla Osta di Fattibilità:

Richiesta del Nulla Osta di Fattibilità

**mod. PIN 1bis – 2011 N.O.F**

Verifiche in corso d'opera:

Richiesta di Verifica in corso d'opera

**mod. PIN 2 bis - 2011 Verifiche in corso d'opera**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**


**1 agosto 2011 , n. 151**

**ALLEGATO I**

attività n° 1 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 1, 9, 10, 11 del d.m. 16/02/1982

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas **infiammabili** e/o **comburenti** con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nmc/h.



~~Categoria A  
basso rischio~~

~~Categoria B  
medio rischio~~

Categoria C  
elevato rischio

Il comburente più comune è l'ossigeno dell'aria, ma anche altre sostanze possono comportarsi da comburenti tra i quali nitriti, nitrati, cloro (clorati e perclorati), fluoro, ozono, permanganati, perossidi, ossidi, idrogeno.

**Normal Metro cubo Nm<sup>3</sup>**

Unità di misura del volume usato per i gas, in condizioni "normali", ossia alla pressione atmosferica e alla temperatura di 0°C.

attività n° 2 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 2 del d.m. 16/02/1982*

Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa



~~Categoria A  
basso rischio~~

Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 Mpa (fino 24 bar)

Categoria B  
medio rischio

tutti gli altri casi

Categoria C  
elevato rischio


*Escluse quindi i sistemi inseriti nelle condotte di VI e VII specie come indicato nel d.m. S.E. 17/04/2008*

attività n° 3 A del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 3 del d.m. 16/02/1982

Impianti di  
riempimento, depositi,  
rivendite di gas  
inflammabili in  
**recipienti mobili:**

a) compressi con  
capacità geometrica  
complessiva superiore  
o uguale a **0,75 mc:**



rivendite, depositi fino a 10 mc

Impianti di riempimento, depositi  
oltre 10 mc

~~Categoria A  
basso rischio~~

Categoria B  
medio rischio

Categoria C  
elevato rischio

*Recipiente mobile o bombola definizione da ADR 2005 (per gas compressi) :  
recipiente metallico in pressione, di capacità geometrica non superiore a 150 litri,  
destinato al contenimento, trasporto e utilizzazione di gas.*

Impianti di  
riempimento, depositi,  
rivendite di gas  
inflammabili in  
**recipienti mobili:**

b) disciolti o liquefatti  
per quantitativi in  
massa complessivi  
superiori o uguali a  
**75 kg.**

depositi di GPL fino a **300 kg**

**Categoria A**  
basso rischio

- rivendite, depositi di GPL oltre **300 kg** e fino a **1.000 kg**
- depositi di gas inflammabili diversi dal GPL fino a **1.000 kg**

**Categoria B**  
medio rischio

Impianti di riempimento, depositi oltre **1.000 kg**

**Categoria C**  
elevato rischio

***Recipiente mobile o bidone** definizione da UNI 7131 (per GPL): recipiente metallico in pressione, di capacità geometrica non superiore a 150 litri, destinato al contenimento, trasporto e utilizzazione di gas.*

attività n° 4 A del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 4 del d.m. 16/02/1982

Depositi di gas  
inflammabili in

serbatoi fissi:

a) **compressi** per

capacità geometrica

complessiva

superiore o uguale a

0,75 mc:



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a 2 mc

Categoria B  
medio rischio

oltre i 2 mc

Categoria C  
elevato rischio

Depositi di gas  
**infiammabili in  
serbatoi fissi:**

b) **disciolti o  
liquefatti** per

capacità geometrica  
complessiva

superiore o uguale a  
0,3 mc

Depositi di GPL fino a 5 mc

**Categoria A  
basso rischio**

- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 mc
- Depositi di GPL da 5 mc fino a 13 mc

**Categoria B  
medio rischio**

- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 mc
- Depositi di GPL oltre i 13 mc

**Categoria C  
elevato rischio**

attività n° 5 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 5 del d.m. 16/02/1982*

Depositi di gas  
comburenti

compressi e/o

liquefatti in serbatoi

fissi e/o recipienti

mobili per capacità

geometrica

complessiva superiore

o uguale a 3 mc:



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a 10 mc

Categoria B  
medio rischio

oltre i 10 mc

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 6 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 6 del d.m. 16/02/1982*

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili,

compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con

esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con

pressione di esercizio non superiore a

**0,5 MPa**



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a 2,4 Mpa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8

Categoria B  
medio rischio

oltre 2,4 MPa


Categoria C  
elevato rischio

*Escluse le condotte di VI e VII specie come indicato nel d.m. S.E. 17/04/2008*

attività n° 7 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 96 del d.m. 16/02/1982

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al d.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 ed al d.lgs. 25 nov 1996, n. 624



~~Categoria A  
basso rischio~~

~~Categoria B  
medio rischio~~

Categoria C  
elevato rischio


*d.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 Aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.*

*Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"*

attività n° 8 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 97 del d.m. 16/02/1982*

**Oleodotti** con  
diametro superiore a  
100 mm

	
tutti	Categoria B medio rischio
	

attività n° 9 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 8 del d.m. 16/02/1982

Officine e laboratori  
con saldatura e taglio  
dei metalli utilizzando  
gas infiammabili e/o  
comburenti, **con oltre  
5 addetti alla  
mansione specifica  
di saldatura o taglio.**



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a **10 addetti** alla mansione  
specifica di saldatura o taglio.

Categoria B  
medio rischio

oltre **10 addetti** alla mansione  
specifica di saldatura o taglio


Categoria C  
elevato rischio

*Per addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio si intendono i lavoratori esclusivamente incaricati alla mansione di taglio e saldatura e non altri*

attività n° 10 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 12, 13, 19 del d.m. 16/02/1982

Stabilimenti ed impianti  
ove si producono e/o  
impiegano, liquidi  
infiammabili e/o  
combustibili con punto di  
infiammabilità fino a  
125 °C, con quantitativi  
globali in ciclo e/o in  
deposito superiori a **1 mc**



<i>Liquidi molto infiammabili</i>	<i>Categoria A</i>	<i>liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore a 21° C Benzine, petroli greggi, etere</i>
<i>Liquidi infiammabili</i>	<i>Categoria B</i>	<i>liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 21°C e 65°C Alcool etilico, alcool metilico, cherosene, acqua ragia</i>
<i>Liquidi combustibili</i>	<i>Categoria C</i>	<i>C1 - liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 65°C e 125°C Gasolio per riscaldamento, oli minerali combustibili</i>
	<i>Categoria C</i>	<del><i>C2 - liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 125°C Oli lubrificanti</i></del>

attività n° 11 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 14 del d.m. 16/02/1982

Stabilimenti ed impianti  
**per la preparazione** di  
 oli lubrificanti, oli  
 diatermici e simili, con  
 punto di infiammabilità  
 superiore a 125 °C, con  
 quantitativi globali in  
 ciclo e/o in deposito  
 superiori a 5 mc



<i>Liquidi molto infiammabili</i>	<del>Categoria A</del>	<del>liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore a 21° C Benzine, petroli greggi, etere</del>
<i>Liquidi infiammabili</i>	<del>Categoria B</del>	<del>liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 21°C e 65°C Alcool etilico, alcool metilico, cherosene, acqua ragia</del>
<i>Liquidi combustibili</i>	<del>Categoria C</del>	<del>C1 - liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 65°C e 125°C Gasolio per riscaldamento, oli minerali combustibili</del>
	Categoria C	C2 - liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 125°C Oli lubrificanti

attività n° 12 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 15, 16, 17 del d.m. 16/02/1982

**Depositi e/o  
rivendite** di liquidi  
infiammabili e/o  
combustibili e/o oli  
lubrificanti,  
diatermici, di  
qualsiasi  
derivazione, di  
capacità geometrica  
complessiva  
superiore a 1 mc

liquidi con punto di infiammabilità  
superiore a 65 °C per capacità  
geometrica complessiva compresa **da 1  
mc a 9 mc.**

Liquidi infiammabili e/o combustibili  
e/o lubrificanti e/o oli diatermici di  
qualsiasi derivazione per capacità  
geometrica complessiva compresa **da 1  
mc a 50 mc**, ad eccezione di quelli  
indicati nella categoria A

Liquidi infiammabili e/o combustibili  
e/o lubrificanti e/o oli diatermici di  
qualsiasi derivazione per capacità  
geometrica complessiva **superiore a  
50 mc**

**Categoria A**  
basso rischio

**Categoria B**  
medio rischio

**Categoria C**  
elevato rischio

*Per stabilire il punto di infiammabilità di un liquido infiammabile o combustibile consultare sempre la scheda tecnica dello stesso.*

*Un **fusto o barrel** è un contenitore cilindrico usato per trasportare materiali solidi o liquidi all'ingrosso. Esistono varie tipologie ma quello più commercialmente usato è da 218 lt (55 galloni) a differenza del **barile (bbl) o drum** che è un' unità di misura di volume tradizionalmente utilizzata per la misura degli idrocarburi liquidi = 159 lt (42 galloni)*

**Impianti fissi** di  
distribuzione  
carburanti per  
l'autotrazione, la  
nautica e  
l'aeronautica;  
contenitori  
**distributori**  
**rimovibili** di  
carburanti liquidi.

a) Impianti di  
distribuzione  
carburanti liquidi

Contenitori distributori rimovibili e  
non di carburanti liquidi fino a 9  
mc con punto di infiammabilità  
superiore a 65 °C

Categoria A  
basso rischio

Solo liquidi combustibili

Categoria B  
medio rischio

tutti gli altri

Categoria C  
elevato rischio

*Per stabilire il punto di infiammabilità di un liquido infiammabile o combustibile consultare sempre la scheda tecnica dello stesso.*


**Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica;**

**contenitori**


**distributori**

**rimovibili di carburanti liquidi.**


b) **Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)**



~~Categoria A  
basso rischio~~



~~Categoria B  
medio rischio~~



Categoria C  
elevato rischio

*Gas per autotrazione più diffusi sono il GPL, metano e idrogeno.*

attività n° 14 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 21 del d.m. 16/02/1982

Officine o  
laboratori per la  
verniciatura con  
vernici  
infiammabili e/o  
combustibili con  
**oltre 5 addetti.**



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a 25 addetti

Categoria B  
medio rischio

oltre 25 addetti

Categoria C  
elevato rischio

*Per addetto si intende il lavoratore generico che pur non rientrando nella specifica definizione di “addetto alla specifica mansione” è sottoposto ai medesimi rischi dovuti dalle lavorazioni, in quanto opera nel medesimo ambiente lavorativo.*

attività n° 15 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 22 del d.m. 16/02/1982

**Depositi e/o  
rivendite di alcoli**  
con concentrazione  
superiore al 60%  
in volume di  
capacità  
geometrica  
superiore a 1 mc

fino a 10 mc

Categoria A  
basso rischio

oltre 10 mc e fino a 50 mc

Categoria B  
medio rischio

Oltre 50 mc


Categoria C  
elevato rischio

*Gli **alcoli** sono composti organici utilizzati per una moltitudine di lavorazioni industriali, ospedaliere e domestiche. Ad esempio il metanolo (ALCOL ETILICO) è utilizzato come solvente, reagente in processi industriali, combustibile, diluente e in ambito alimentare*

attività n° 16 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 23 del d.m. 16/02/1982

Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc



~~Categoria A  
basso rischio~~

~~Categoria B  
medio rischio~~

Categoria C  
elevato rischio

*I solventi più utilizzati in ambiente industriale sono i terpeni, alcoli e chetoni, esteri, idrossieteri, n-propilbromuro, solventi isoparaffinici, solventi clorurati, alcossi-propanoli*

attività n° 17 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 24 del d.m. 16/02/1982


Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.



~~Categoria A  
basso rischio~~



~~Categoria B  
medio rischio~~



Categoria C  
elevato rischio

*Classificazione prodotti esplosivi:*

- 1A - polveri e prodotti affini negli effetti esplosivi;*
- 2A - dinamiti e prodotti affini negli effetti esplosivi;*
- 3A - detonanti e prodotti affini negli effetti esplosivi;*
- 4A - artifici e prodotti affini negli effetti esplosivi;*
- 5A - munizioni di sicurezza e giocattoli pirici .*

attività n° 18 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 25 del d.m. 16/02/1982

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, (5 qli.) comprensivi degli imballaggi.



~~Categoria A  
basso rischio~~



Esercizi di vendita di artifici pirotecnici classificati in “libera vendita”

Categoria B  
medio rischio

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.

Categoria C  
elevato rischio

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

*Alcuni comburenti sono sostanze chimiche altamente instabili, che possono dar luogo ad ossidazioni violente. Oltre a favorire esse stesse la combustione, la loro riduzione può provocare la formazione di diossigeno (O<sub>2</sub>) che alimenta a sua volta la combustione. A contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provoca una forte reazione esotermica.*

attività n° 20 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 27 del d.m. 16/02/1982*

Stabilimenti ed  
impianti ove si  
producono,  
impiegano o  
detengono:


nitrati di ammonio

metalli alcalini


metalli alcalino-  
terrosi

nitrato di piombo


perossidi inorganici



~~Categoria A  
basso rischio~~



~~Categoria B  
medio rischio~~




Categoria C  
elevato rischio

attività n° 21 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 28 del d.m. 16/02/1982*

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.



~~Categoria A  
basso rischio~~


~~Categoria B  
medio rischio~~

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 22 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 29 del d.m. 16/02/1982*

Stabilimenti ed  
impianti ove si  
produce acqua  
ossigenata con  
concentrazione  
superiore al 60% di  
perossido di  
idrogeno



~~Categoria A  
basso rischio~~


~~Categoria B  
medio rischio~~

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 23 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 31 del d.m. 16/02/1982

Stabilimenti ed  
impianti ove si  
produce, impiega  
e/o detiene fosforo  
e/o sesquisolfuro di  
fosforo



~~Categoria A  
basso rischio~~

~~Categoria B  
medio rischio~~

Categoria C  
elevato rischio



*Il principale uso industriale del fosforo è nella produzione di fertilizzanti. È impiegato anche nella produzione di esplosivi, fiammiferi, fuochi artificiali, pesticidi, dentifrici e detergenti*

attività n° 24 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 32, 33 del d.m. 16/02/1982

**Stabilimenti ed impianti** per la macinazione e la raffinazione dello zolfo;

**Depositi** di zolfo con potenzialità superiore a **10.000 kg (100 q.li)**

Lo zolfo si usa in molti processi industriali, di cui il più importante è la produzione di acido solforico ( $H_2SO_4$ ) per batterie e detersivi; anche per la produzione di acido solforoso ( $H_2SO_3$ ); altri sono la produzione di polvere da sparo e la vulcanizzazione della gomma. Si usa anche come fungicida e nella manifattura di fertilizzante fosfatico. I solfiti vengono usati per sbiancare la carta e come conservanti nella frutta secca; altri usi sono nelle teste dei fiammiferi e nei fuochi d'artificio; il tiosolfato di sodio o di ammonio si usa in fotografia come fissante per pellicole o stampe fotografiche. La cosiddetta "magnesia", un solfato idrato di magnesio, si usa come lassativo, come esfoliante o nel giardinaggio come concime specifico per suoli carenti di magnesio.

attività n° 25 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 30 del d.m. 16/02/1982*

**Fabbriche di  
fiammiferi;**

**Depositi di  
fiammiferi con  
quantitativi in  
massa superiori a  
500 kg (5 q.li)**



~~Categoria A  
basso rischio~~



~~Categoria B  
medio rischio~~

tutti

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 26 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 34 del d.m. 16/02/1982

Stabilimenti ed  
impianti ove si  
**produce, impiega o  
detiene** magnesio,  
elektron e altre leghe  
ad alto tenore di  
magnesio



~~Categoria A  
basso rischio~~



~~Categoria B  
medio rischio~~

tutti

Categoria C  
elevato rischio

*L'Elektron è una lega ultraleggera formata da magnesio, alluminio, zinco e rame; un marchio registrato della **Magnesium Elektron Limited**, utilizzato prevalentemente in aeronautica. L'Elektron viene utilizzato anche in linee ferroviarie e per cavi di trasporto ad alta tensione.*

attività n° 27 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 35 del d.m. 16/02/1982

**Mulini per cereali** ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; (200 qli.)

**Depositi di cereali** e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg (500 qli.)



~~Categoria A  
basso rischio~~

Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg (1000 qli.)

Categoria B  
medio rischio

- Mulini per cereali ed altre macinazioni;
- Depositi oltre 100.000 kg (1000 qli.)


Categoria C  
elevato rischio

*Per cereali si intende il nome generico che raggruppa le piante erbacee con frutti da cui si può trarre farina. Quelli più importanti sono, mais (zea-mais, granturco), sorgo (saggina, durra) e molte piante foraggere, grano (frumento), avena, riso, orzo, segale, tef o teff, grano saraceno, amaranto, biade e quinoa*

attività n° 28 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 36 del d.m. 16/02/1982

Impianti per  
l'essiccazione di  
**cereali e di vegetali in  
genere** con depositi di  
prodotto essiccato con  
quantitativi in massa  
superiori a 50.000 kg  
(500 qli.)



~~Categoria A  
basso rischio~~

~~Categoria B  
medio rischio~~

Categoria C  
elevato rischio

*Il termine non è una voce di classificazione botanica, ma il nome generico che raggruppa le piante erbacee con frutti da cui si può trarre farina. Quelli più importanti sono, mais (zea-mais, granturco), sorgo (saggina, durra) e molte piante foraggere, grano (frumento), avena, riso, orzo, segale, tef o teff, grano saraceno, amaranto, biade e quinoa*

attività n° 29 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 37 del d.m. 16/02/1982

Stabilimenti ove  
si producono  
**surrogati del  
caffè**



*Come surrogati del caffè si usano prodotti ottenuti per torrefazione da radici vegetali, come per esempio cicoria, melassa di zuccherifici, ghiande, orzo, fichi segame e avena. Oggigiorno sono di scarso consumo, fatta eccezione del caffè di orzo*

attività n° 30 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 38 del d.m. 16/02/1982*

Zuccherifici e  
raffinerie dello  
zucchero



~~Categoria A  
basso rischio~~



~~Categoria B  
medio rischio~~


tutti

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 31 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 39, 40 del d.m. 16/02/1982*

Pastifici e/o  
riserie con  
produzione  
giornaliera  
superiore a  
50.000 kg  
(500 qli.)



~~Categoria A  
basso rischio~~


~~Categoria B  
medio rischio~~

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 32 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 41 del d.m. 16/02/1982*

Stabilimenti ed  
impianti ove si  
lavora e/o detiene  
foglia di tabacco con  
processi di  
essiccazione con  
oltre 100 addetti o  
con quantitativi  
globali in ciclo e/o  
in deposito superiori  
a 50.000 kg (500  
qli.)



~~Categoria A  
basso rischio~~

~~Categoria B  
medio rischio~~




Categoria C  
elevato rischio

attività n° 33 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 42 del d.m. 16/02/1982

Stabilimenti ed impianti  
per la produzione della  
carta e dei cartoni e di  
allestimento di prodotti  
cartotecnici in genere  
con oltre 25 addetti

o con materiale in  
lavorazione e/o in  
deposito superiore a  
**50.000 kg (500 qli.)**



~~Categoria A  
basso rischio~~

~~Categoria B  
medio rischio~~

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 34 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 43 del d.m. 16/02/1982

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi **in massa superiori a 5.000 kg. (50 qli.)**



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a **50.000 kg**

Categoria B  
medio rischio

oltre **50.000 kg**

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 35 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 44,45 del d.m. 16/02/1982*

Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a **5.000 kg**



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a **20.000 kg**

Categoria B  
medio rischio


oltre **20.000 kg**

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 36 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 46 del d.m. 16/02/1982

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg (500 q.li) con esclusione dei depositi **all'aperto** con **distanze di sicurezza esterne** superiori a 100 m



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a **500.000 kg**

Categoria B  
medio rischio

oltre **500.000 kg**

Categoria C  
elevato rischio

*Distanza di sicurezza esterna - Valore minimo delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro, in pianta di ciascun elemento pericoloso di un'attività e il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività stessa o di altre opere pubbliche o private*

attività n° 37 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 47 del d.m. 16/02/1982

Stabilimenti e  
laboratori per la  
lavorazione del legno  
con materiale in  
lavorazione e/o in  
deposito superiore a  
**5.000 kg (50 qli.)**



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a **50.000 kg**

Categoria B  
medio rischio

oltre **50.000 kg**

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 38 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 48 del d.m. 16/02/1982

Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a **5.000 kg (50 qli.)**



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a **10.000 kg**

Categoria B  
medio rischio

oltre **10.000 kg**

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 39 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 49 del d.m. 16/02/1982*

Stabilimenti per la  
produzione di arredi,  
di abbigliamento,  
della lavorazione  
della pelle e  
calzaturifici, con oltre  
25 addetti.



~~Categoria A  
basso rischio~~



~~Categoria B  
medio rischio~~


tutti

Categoria C  
elevato rischio


attività n° 40 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 50 del d.m. 16/02/1982*


Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi **in massa** in lavorazione o in deposito superiori a **5.000 kg (50 qli.)**



~~Categoria A  
basso rischio~~



~~Categoria B  
medio rischio~~



Categoria C  
elevato rischio

attività n° 41 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 51 del d.m. 16/02/1982*

Teatri e studi per

le riprese

cinematografiche e

televisive

fino a 25 persone presenti

Categoria A  
basso rischio

oltre 25 e fino a 100 persone  
presenti

Categoria B  
medio rischio

oltre 100 persone presenti

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 42 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 53 del d.m. 16/02/1982*

Laboratori per la  
realizzazione di  
attrezzerie e  
scenografie,  
compresi i relativi  
depositi, di  
superficie  
complessiva  
superiore a 200 m<sup>2</sup>



~~Categoria A~~  
~~basso rischio~~

Categoria B  
medio rischio

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 43 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 54, 55, 56 del d.m. 16/02/1982

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi **in massa** superiori a **5.000 kg**;

depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi **in massa** superiori a **10.000 kg** (100 qli.)



~~Categoria A  
basso rischio~~

Depositi fino a **50.000 kg**

Categoria B  
medio rischio

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori;  
Depositi oltre **50.000 kg**

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 44 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 57, 58 del d.m. 16/02/1982

Stabilimenti,  
impianti, depositi  
ove si producono,  
lavorano e/o  
detengono materie  
plastiche, con  
quantitativi in  
massa superiori a  
**5.000 kg (50 qli.);**



~~Categoria A  
basso rischio~~

Depositi fino a **50.000 kg**

Categoria B  
medio rischio

- Stabilimenti ed impianti
- Depositi oltre **50.000 kg**

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 45 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 59 del d.m. 16/02/1982*

Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a **25 addetti**

Categoria B  
medio rischio

Oltre **25 addetti**

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 46 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 60 del d.m. 16/02/1982

Depositi di  
fitofarmaci e/o di  
concimi chimici a  
base di nitrati e/o  
fosfati con  
quantitativi **in**  
**massa superiori a**  
**50.000 kg (500 qli.)**



~~Categoria A  
basso rischio~~

Categoria B  
medio rischio

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 47 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 61, 62 del d.m. 16/02/1982*

Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi **in massa** in

lavorazione e/o in deposito superiori a **10.000 kg**;

depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi **in massa** superiori a **10.000 kg**.



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a **100.000 kg**

Categoria B  
medio rischio

oltre **100.000 kg**

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 48 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 63 del d.m. 16/02/1982

**Centrali  
termoelettriche**

**macchine elettriche**  
fisse con presenza di  
liquidi isolanti  
combustibili in  
quantitativi superiori a  
**1 mc**



~~Categoria A  
basso rischio~~

Macchine elettriche

Categoria B  
medio rischio

Centrali termoelettriche

Categoria C  
elevato rischio

*Per **macchine elettriche** si intendono dispositivi atti a convertire energia elettrica in energia meccanica, energia meccanica in energia elettrica o a modificare le forme dell'energia elettrica.*

*Si annovera in tale ultimo caso il trasformatore, che è una macchina magnetica, statica (senza parti mobili), volta a modificare i parametri dell'energia elettrica, nella forma particolare di corrente alternata.*

Gruppi per la  
produzione di  
energia elettrica  
sussidiaria con  
motori endotermici

impianti di  
cogenerazione  
entrambi di potenza  
complessiva  
superiore a 25 kW.

fino a 350 kW

Categoria A  
basso rischio

oltre 350 kW e fino a 700 kW

Categoria B  
medio rischio

oltre 700 kW

Categoria C  
elevato rischio

*L'impianto di **cogenerazione** prevede l'estrazione di energia meccanica che viene trasformata in corrente elettrica o in calore utilizzabile per riscaldamento umano o calore per processi produttivi.*

attività n° 50 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 65 del d.m. 16/02/1982*

Stabilimenti ed  
impianti ove si  
producono lampade  
elettriche e simili,  
pile ed accumulatori  
elettrici e simili,  
con oltre 5 addetti



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a 25 addetti

Categoria B  
medio rischio

Oltre 25 addetti

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 51 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 66, 67 del d.m. 16/02/1982

Stabilimenti  
siderurgici e per la  
produzione di altri  
metalli con oltre 5  
addetti;

attività comportanti  
**lavorazioni a caldo di  
metalli**, con oltre 5  
addetti,

ad esclusione dei  
laboratori artigiani di  
oreficeria ed argenteria  
fino a 25 addetti.



- fino a 25 addetti.
- laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti

- oltre 25 addetti.
- laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti

~~Categoria A  
basso rischio~~

Categoria B  
medio rischio

Categoria C  
elevato rischio

*Con i termini "a caldo" e "a freddo" non si indicano le temperature assolute dei metalli lavorati, ma si attribuisce semplicemente un valore (che è il rapporto tra la temperatura a cui si sta effettuando la lavorazione, e la temperatura di fusione del metallo considerato) allo stato in cui si trova quel metallo, e in particolare la vicinanza con la sua temperatura di fusione. **Se questo rapporto è inferiore a 0,3 la lavorazione viene detta "a freddo"**, se è maggiore di 0,6 viene detta "a caldo"; se il rapporto ha valori intermedi si dice lavorazione "a tiepido".*

*Ad esempio, fino a 200 °C l'acciaio è lavorato a freddo, mentre lavorare il piombo a 25 °C (temperatura ambiente) significa lavorarlo a caldo.*

attività n° 52 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 68, 69, 70, 71 del d.m. 16/02/1982*

Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli.

Cantieri navali con oltre 5 addetti



fino a 25 addetti

Oltre 25 addetti

~~Categoria A  
basso rischio~~

Categoria B  
medio rischio

Categoria C  
elevato rischio

Officine per la  
riparazione di:

veicoli a motore,  
rimorchi per  
autoveicoli e  
carrozzerie, di  
superficie **coperta**  
superiore a **300** mq;

materiale rotabile  
ferroviario, tramviario  
e di aeromobili, di  
superficie **coperta**  
superiore a **1.000** mq;



~~Categoria A  
basso rischio~~

- officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 mq;
- officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 mq;

Categoria B  
medio rischio

- officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie oltre 1.000 mq;
- officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie oltre 2.000 mq;

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 54 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 72 del d.m. 16/02/1982

Officine meccaniche  
per lavorazioni a  
freddo con oltre 25  
addetti.



fino a 50 addetti

Oltre 50 addetti

~~Categoria A  
basso rischio~~

Categoria B  
medio rischio

Categoria C  
elevato rischio

*Con i termini "a caldo" e "a freddo" non si indicano le temperature assolute dei metalli lavorati, ma si attribuisce semplicemente un valore (che è il rapporto tra la temperatura a cui si sta effettuando la lavorazione, e la temperatura di fusione del metallo considerato) allo stato in cui si trova quel metallo, e in particolare la vicinanza con la sua temperatura di fusione. Se questo rapporto è inferiore a 0,3 la lavorazione viene detta "a freddo", se è maggiore di 0,6 viene detta "a caldo"; se il rapporto ha valori intermedi si dice lavorazione "a tiepido".*

*Ad esempio, fino a 200 °C l'acciaio è lavorato a freddo, mentre lavorare il piombo a 25 °C (temperatura ambiente) significa lavorarlo a caldo.*

Attività di  
demolizioni di  
veicoli e simili con  
relativi depositi, di  
**superficie** superiore  
a 3.000 mq



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a 5.000 mq

Categoria B  
medio rischio

Oltre 5.000 mq

Categoria C  
elevato rischio

*la superficie è quella ricadente all'interno del perimetro dell'attività, quindi l'insieme degli spazi all'aperto e al coperto.*

attività n° 56 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 73 del d.m. 16/02/1982*

Stabilimenti ed  
impianti ove si  
producono laterizi,  
maioliche,  
porcellane e simili  
con oltre 25 addetti



fino a 50 addetti

Oltre 50 addetti

~~Categoria A  
basso rischio~~

Categoria B  
medio rischio

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 57 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 74 del d.m. 16/02/1982*

Cementifici con  
oltre 25 addetti



~~Categoria A  
basso rischio~~



~~Categoria B  
medio rischio~~

tutti

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 58 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 75 del d.m. 16/02/1982

Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).



Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 d.lgs. 230/95 s.m.i

Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 L. n. 1860/62

~~Categoria A  
basso rischio~~

Categoria B  
medio rischio


Categoria C  
elevato rischio

*Capo VI d.lgs. 230/95 e smi . Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonchè l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.*


attività n° 59 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 77 del d.m. 16/02/1982*


Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230)



~~Categoria A  
basso rischio~~



~~Categoria B  
medio rischio~~




Categoria C  
elevato rischio

attività n° 60 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 78 del d.m. 16/02/1982*

Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.



~~Categoria A  
basso rischio~~


~~Categoria B  
medio rischio~~

Categoria C  
elevato rischio


attività n° 61 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 79 del d.m. 16/02/1982


Impianti nei quali  
siano detenuti  
combustibili  
nucleari o prodotti o  
residui radioattivi  
[art. 1, lett. b) della  
legge 31 dic 1962,  
n. 1860]



~~Categoria A  
basso rischio~~



~~Categoria B  
medio rischio~~



Categoria C  
elevato rischio


*b) gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinamento di materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; e tutti quegli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi*

attività n° 62 del d.P.R. 151/2011


*ex attività n° 80 del d.m. 16/02/1982*

Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:


- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
- attività di cui agli articoli 36 e 51 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.



~~Categoria A  
basso rischio~~



~~Categoria B  
medio rischio~~




Categoria C  
elevato rischio

attività n° 63 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 81 del d.m. 16/02/1982

Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre **500 kg** di prodotto in lavorazione e/o deposito

	
fino a 5.000 mq	Categoria B medio rischio
Oltre 5.000 mq	Categoria C elevato rischio

attività n° 64 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 81 del d.m. 16/02/1982*

Centri informatici di  
elaborazione e/o  
archiviazione dati  
con oltre 25 addetti



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a 50 addetti

Categoria B  
medio rischio

Oltre 50 addetti


Categoria C  
elevato rischio

attività n° 65 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 83 del d.m. 16/02/1982*

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq .

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a 200 persone

Categoria B  
medio rischio

oltre 200 persone

Categoria C  
elevato rischio

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;

Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

fino a 50 posti letto

- Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;
- Strutture Turistico ricettive nell'aria Aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)

oltre 100 posti letto

Categoria A  
basso rischio

Categoria B  
medio rischio

Categoria C  
elevato rischio

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 **persone presenti;**

Asili nido con oltre 30 **persone presenti.**

fino a 150 persone

- Oltre 150 e fino a 300 persone;
- Asili nido

oltre 300 persone

**Categoria A**  
basso rischio

**Categoria B**  
medio rischio

**Categoria C**  
elevato rischio

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq

- fino a 50 posti letto
- Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 mq

Categoria A  
basso rischio

- da 50 a 100 posti letto
- Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 mq

Categoria B  
medio rischio

oltre 100 posti letto

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 69 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 87 del d.m. 16/02/1982*

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi.

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

fino a 600 mq

Categoria A  
basso rischio

da 600 a 1.500 mq

Categoria B  
medio rischio

oltre 1.500 mq

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 70 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 88 del d.m. 16/02/1982

Locali adibiti a  
depositi di superficie  
lorda superiore a **1000**  
mq con quantitativi di  
merci e materiali  
combustibili superiori  
complessivamente a  
5.000 kg



*Nello stabilire il quantitativo di merci e materiali combustibili deve essere tenuto conto dei materiali utilizzati per l'imballaggio delle merci stesse e altri materiali combustibili (es. pallet, scaffalature, tavoli, arredi, cancelleria ecc) detenuti nel compartimento adibito a deposito.*

attività n° 71 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 81 del d.m. 16/02/1982

Aziende ed uffici con  
oltre 300 persone  
presenti

fino a 500 persone

Categoria A  
basso rischio

da 501 a 800 persone

Categoria B  
medio rischio

oltre 801 persone


Categoria C  
elevato rischio

*Sul calcolo teorico delle “persone presenti” deve essere tenuto conto anche del personale non stabilmente impiegato su base quotidiana ovvero, fornitori, clienti, manutentori ecc.*


attività n° 72 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 90 del d.m. 16/02/1982


Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.



~~Categoria A  
basso rischio~~



~~Categoria B  
medio rischio~~



Categoria C  
elevato rischio

*Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*

*"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28*

attività n° 73 del d.P.R. 151/2011

nuova

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da **promiscuità** strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a 500 unità  
ovvero  
fino a 6.000 mq

Categoria B  
medio rischio

oltre 500 unità  
ovvero  
oltre 6.000 mq

Categoria C  
elevato rischio

*Si considera promiscua una struttura che sottoposta all'azione del fuoco induce sollecitazioni non dovute alle strutture limitrofe mettendo a repentaglio il relativo requisito di stabilità;  
La promiscuità impiantistica diventa rilevante nel momento in cui l'impianto, considerato come fonte di innesco, può determinare la propagazione dell'incendio agli ambienti limitrofi (impianti elettrici, impianti di distribuzione di fluidi infiammabili/combustibili/comburenti, ecc.). Se invece l'impianto è di protezione attiva, una eventuale promiscuità potrebbe determinare un cattivo funzionamento o un non funzionamento.*

attività n° 74 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 91 del d.m. 16/02/1982*

Impianti per la  
produzione di calore  
alimentati a  
combustibile solido,  
liquido o gassoso con  
potenzialità superiore a  
116 kW

fino a 350 kW

Categoria A  
basso rischio

oltre 350 kW e fino a 700 kW

Categoria B  
medio rischio

oltre 700 kW

Categoria C  
elevato rischio

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di **superficie complessiva coperta** superiore a 300 mq;

Locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq;

Depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq .

Autorimesse fino a 1.000 mq

- Autorimesse oltre 1.000 mq e fino a 3.000 mq;
- ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1000 mq

- Autorimesse oltre 3000 mq;
- Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 mq;
- Depositi di mezzi rotabili;

Categoria A  
basso rischio

Categoria B  
medio rischio

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 76 del d.P.R. 151/2011

*ex attività n° 93 del d.m. 16/02/1982*

Tipografie, litografie,  
stampa in offset ed  
attività similari con  
oltre 5 addetti.



~~Categoria A  
basso rischio~~

fino a 50 addetti

Categoria B  
medio rischio

oltre 50 addetti

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 77 del d.P.R. 151/2011

ex attività n° 94 del d.m. 16/02/1982

Edifici destinati ad  
uso civile con **altezza  
antincendio**  
superiore a 24 m.

fino a 32 m

Categoria A  
basso rischio

oltre 32 m e fino a 54 m


Categoria B  
medio rischio

oltre 54 m

Categoria C  
elevato rischio

*Per altezza antincendio (Decreto Ministeriale 30 novembre 1983) si intende l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.*

Aerostazioni,  
stazioni ferroviarie,  
stazioni marittime,  
con superficie  
coperta accessibile  
al pubblico  
superiore a 5.000  
mq;  
  
metropolitane in  
tutto o in parte  
sotterranee.



~~Categoria A  
basso rischio~~


~~Categoria B  
medio rischio~~

Categoria C  
elevato rischio

attività n° 79 del d.P.R. 151/2011

nuova

Interporti con  
superficie superiore  
a 20.000 mq



~~Categoria A  
basso rischio~~

~~Categoria B  
medio rischio~~

Categoria C  
elevato rischio

*Per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.*

Gallerie stradali di  
lunghezza superiore  
a 500 m

Gallerie ferroviarie  
superiori a **2000** m



tutti

~~Categoria A  
basso rischio~~

~~Categoria B  
medio rischio~~

Categoria C  
elevato rischio

*grazie a tutti*

*spazio a domande*